2 4 011 2014

All.20

Atto di transazione

	L'anno 2014, il giorno 20 del mese di ottobre, presso la Direzione della ASL - Azienda Sani-		•
	taria Locale n. 8 di Cagliari		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	sono presenti :		
	La ASL - Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (P.I. 02261430926), con sede in Selar-		
	gius (CA) Via Piero della Francesca n. 1, in persona del Direttore Generale e legale rappre-		
	sentante dott. Emilio Simeone codice fiscale SMN MSL 45M29E281V(di seguito ASL), con		
	l'assistenza dell'avv. Paola Trudu;		
	La Struttura sanitaria Laboratorio di Analisi di Patologia Chimico – Clinica S.r.I., corrente		
	in Quartu Sant'Elena (CA) nel Viale Colombo n. 112, partita IVA 01061070924, in persona		
	del legale rappresentante dott. Francesco Spissu (codice fiscale SPS FNC 45A03 H118L), con		
	l'assistenza dell'avv. Stefano Porcu;		
	Premesso che:		<u>-</u> .
	- la Struttura e la ASL hanno stipulato un contratto per l'acquisizione di prestazioni speciali-		
	stiche ambulatoriali per il triennio 2013/2015 pattuendo i relativi tetti annui di spesa;		
-	- la Struttura, ritenendo illegittimi i tetti di spesa assegnati, ha presentato ricorso nanti il TAR	17	
	Sardegna (n. 778/2013) per chiederne l'annullamento, intendendo ottenere - in separata sede -		
	anche il risarcimento degli ingenti danni patiti;		
	- la Struttura, inoltre, ha impugnato l'art. 9 del contratto nella parte in cui ha imposto il CUP		
	quale canale esclusivo è non concorrente di prenotazione delle prestazioni, chiedendo l'appli-	-	
	cazione dell'art. 9 dello schema tipo di contratto approvato dalla Giunta Regionale con Deli-		
<u>.</u>	berazione n. 51/19 del 28.12.2012;		
	- il TAR Sardegna, in accoglimento del ricorso, ha annullato i tetti di spesa assegnati dalla		
	ASL e la disciplina contrattuale inerente il regime del CUP (ritenendo necessaria l'applicazio-		
	ne della disciplina approvata dalla Giunta regionale con la sopra richiamata Deliberazione),		

	- la ASL intende procedere alla rideterminazione, in via riconvenzionale e transattiva, del tetto	
	di spesa della Struttura per il 2013/2015, nel rispetto del bilanciamento tra i limiti massimi del	
	finanziamento complessivo ricevuto per ciascuno degli anni 2013/2015 dalla Regione Auto-	
	noma della Sardegna con la Deliberazione n. 51/19 del 28.12.2012 (e, quindi, senza alcun	
	onere ulteriore) e la capacità erogativa della Struttura;	
	- la Struttura, accettando i nuovi tetti di spesa, rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria nei con-	
	fronti della ASL, e rinuncia, altresì, alla rifusione delle spese di giudizio;	
	- è, pertanto, intendimento delle parti comporre la lite e prevenirne di nuove (soprattutto di	
	carattere risarcitorio), facendosi reciproche concessioni;	
	Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:	
1	Art. 1 – La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;	
	Art. 2 – L'art. 11 del contratto è sostituito, con decorrenza 01.01.2013, dal seguente:	
()	"Art. 11 - Tetto di spesa. Il tetto di spesa netto previsto per le prestazioni di specialistica	
	ambulatoriale nel presente contratto è comprensivo di quelli indicati nel contratto stipu-	
	lato in data 3.01.2013 e 7.03.2013 è il seguente:	
	- anno 2013: € 795.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 66.250,00;	
	- anno 2014: € 710.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 59.166,00;	
	- anno 2015: € 708.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 59.000,00;	<u></u>
	Nei limiti del tetto di spesa netto di cui al presente articolo, possono essere previste com-	
	pensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto delle soglie minime (in termini	
	di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato Y: i volumi di prestazioni indicati	
	nell'allegato Y vengono proporzionalmente incrementati fino al raggiungimento del	
	nuovo tetto.	
	La struttura si impegna a non superare il tetto netto di spesa contrattato, oltre il quale si	
	applicherà la decurtazione tariffaria di cui all'art. 12 del presente contratto, fino al rag-	
2		
	1	1

_	giungimento del tetto lordo, superato il quale le prestazioni non potranno essere rem	1-
	nerate	-
<u>. </u>	Il tetto di spesa lordo annuale previsto è il seguente:	
	- anno 2013: € 830.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 69.166,66;	
	- anno 2014: € 720.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 60.000,00;	
	- anno 2015: € 715.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 59.583,33;	
	Art. 3. Entro il termine di giorni quindici dalla sottoscrizione del presente contratto, la Strut	
	tura provvederà ad emettere le fatture a conguaglio per il periodo gennaio /dicembre 2013 e	
	gennaio / settembre 2014: la ASL provvederà al pagamento entro i successivi quindici giorni.	
<u> </u>	Art. 4 – L'art. 9 del contratto è sostituito, con decorrenza 1.01.2013, dal seguente:	
	"Art. 9 - CUP Regionale e debito informativo	
	Su richiesta dell'Azienda, la Struttura accetta che l'accesso alle prestazioni oggetto del	
	presente contratto avvenga, nei limiti dei volumi di attività contrattuali e accreditati,	
	anche attraverso il CUP regionale, opportunamente definito con le corrispondenti agen-	
	de informatizzate di prenotazione "classi di priorità" e l'Azienda è tenuta a provvedere	
	all'attività di registrazione degli appuntamenti (prenotazione / disdette anche per le	
	strutture oltre a garantire tutta l'attività di coordinamento con tutte le strutture erogan-	
	ti	
	La mancata accettazione comporta una riduzione del 19% del tetto di spesa contrattato.	
	La struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito infor-	A
	mativo "file C e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente", nei confronti dell'A-	
	zienda e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, secondo i tempi e	
	le modalità stabiliti dalla normativa regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con parti-	
	colare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR /(sistema in-	
	formativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione".	· ·
		3

	Art. 5 – Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di non avere null'altro da
	pretendere reciprocamente, rinunciando irrevocabilmente e definitivamente a qualsiasi reci-
	proca pretesa di qualsiasi titolo o natura e conseguente al contenzioso proposto nanti il TAR
	Sardegna
	La Struttura rinuncia espressamente agli effetti della sentenza del TAR Sardegna e la ASL a
	proporre impugnativa avverso la stessa, accettando quanto contenuto nel presente atto a titolo
	di definitiva tacitazione delle reciproche pretese e di definitiva regolamentazione del rapporto
	contrattuale
	Art. 6 - Per tutto quanto non previsto e pattuito nel presente atto, trovano integrale conferma
·	e applicazione tutte le altre pattuizioni del contratto meglio richiamato in premessa.
	Art. 7 – Sottoscrivono il presente atto gli avvocati Paola Trudu per la ASL e Stefano Porcu
	per la Struttura, ai fini dell'autentica delle sottoscrizione e della rinuncia al vincolo di solida-
	rietà ai sensi dell'art. 68 R.D. 27.11.1933 n. 1578;
	Dott. Emilio Simeone Well Muere
	Dott. Franco Spissu Franciscottism
	Avv. Paola Trudu
	Avv. Stefano Porcu
	ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
Il presente allegat	N. 1500 DEL 2 4 OTT. 2014
L RESPILE	DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SAMITARIO (Don. Sergio Salis) (Don. Ugo Spredii)
	(Dott. Emilig Signeone)